COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE
RELATIVO ALLA PRATICA DEL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
E ALLA RIDUZIONE DELLA TARSU
PER LE UTENZE DOMESTICHE
CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 20/03/2012

Articolo 1

Il Comune di Nuvolento promuove la pratica del compostaggio domestico come strumento per l'autosmaltimento dei rifiuti organici al fine di ridurre la produzione di rifiuti urbani biodegradabili nonché' per promuovere le buone pratiche ambientali da parte dei cittadini.

Articolo 2

Per aderire al compostaggio domestico l'utente deve essere in possesso di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio e deve disporre, sul territorio comunale, di un giardino, un orto, uno spazio verde o comunque un luogo che offra possibilità di praticare il compostaggio domestico e di utilizzare il compost prodotto.

Le utenze che praticano l'attività di compostaggio domestico si impegnano a conferire al circuito pubblico di raccolta esclusivamente i rifiuti prodotti che, per loro natura, non sono compostabili.

Articolo 3

Il Comune di Nuvolento incentiva la pratica del compostaggio domestico consegnando apposite compostiere.

Per ottenere la compostiera è necessario presentare richiesta all'Ufficio Ambiente del Comune di Nuvolento utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento (ALLEGATO 1).

Articolo 4

Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, con le modalità previste dal presente regolamento, si applica una riduzione del 15% sull'ammontare della TARSU.

La percentuale di riduzione dovrà essere riconfermata o rideterminata annualmente dalla Giunta Comunale in sede di determinazione della TARSU.

Articolo 5

Hanno diritto all'agevolazione della TARSU tutti i contribuenti del Comune di Nuvolento previa presentazione all'Ufficio Ambiente del Comune di Nuvolento di apposita richiesta, utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento (ALLEGATI 2 e 3).

Articolo 6

La riduzione della TARSU verrà riconosciuta annualmente a partire dall'anno solare di sottoscrizione del modulo di richiesta/rinnovo, purché presentata entro il 31 gennaio.

Per il solo anno 2012 la richiesta va inoltrata all'Ufficio Ambiente del Comune entro il giorno 30 Aprile 2012.

Le domande pervenute successivamente alle scadenze sopraindicate avranno effetto a partire dall'anno solare successivo.

Articolo 7

Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico, ai fini dell'agevolazione sulla TARSU, le concimaie agricole, i cumuli e le buche di dimensioni superiodi a 3 mq.

Articolo 8

L'attività di compostaggio è soggetta a verifiche periodiche da parte di soggetti incaricati dal Comune di Nuvolento.

La prima verifica avviene entro 2 (due) mesi dalla data di adesione.

Le successive verifiche verranno effettuate, anche a campione, con tempistiche e modalità stabilite autonomamente dall'Ente.

Il Comune si riserva di effettuare altri controlli al fine di accertare se l'utenza usufruisce, effettivamente, del compostaggio domestico.

Articolo 9

In caso di accertamento del mancato o errato svolgimento dell'attività di compostaggio, fatto salvo eventuali ulteriori responsabilità per dichiarazioni non rispondenti al vero rivolte all'Ente, il Responsabile del Servizio Finanziario dichiarerà la decadenza dell'utente dal beneficio di cui al precedente articolo 6.

La riduzione della tassa non sarà riconosciuta anche nell'ipotesi in cui non sia stato possibile procedere alle verifiche di cui al precedente articolo 8 per motivi imputabili al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

Articolo 10

La richiesta di riduzione TARSU deve essere rinnovata ogni anno, nel rispetto dell'art. 6, utilizzando il modulo allegato al presente regolamento (ALLEGATO 3) e la riduzione in percentuale verrà riconosciuta sino a che persistano le condizioni di cui agli artt. 2 e 7, accertate secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento o sino a comunicazione da parte dell'utente di cessazione dell'utilizzo della compostiera.

Articolo 11

Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'intervenuta esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di sua approvazione.

Ogni altra disposizione regolamentare dell'Ente, contraria o incompatibile con il presente regolamento, si deve intendere abrogata dalla data di cui al precedente comma.